Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 17 gennaio 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 dicembre 1954, n. **1244**.

Disciplina delle cooperative di emigrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Statuto delle cooperative di emigrazione).

Lo statuto delle società cooperative che si propongono la emigrazione all'estero dei propri soci per gestire ivi imprese in forma cooperativa, oltre ad uniformarsi alle disposizioni vigenti del Codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione, deve contenere le seguenti clausole;

a) i versamenti dei soci in conto capitale debbono essere impiegati esclusivamente per le spese di costituzione ed organizzazione dell'ente e per quelle inerenti allo studio ed alla preparazione in patria del programma di lavoro all'estero;

b) altre eventuali somme, versate dai soci in conto anticipazione delle spese inerenti alla realizzazione dello scopo sociale, debbono essere depositate presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, in conti individuali vincolati. Lo svincolo di tali somme è subordinato ad autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. E' fatta eccezione per una quota non superiore al 10 per cento, che può essere impiegata, con consenso del socio e su richiesta del Consiglio di amministrazione, per le spese di cui al presente comma;

c) gli amministratori sono tenuti a prestare cauzione in misura non inferiore al decimo del capitale sociale, ed in ogni caso non inferiore a lire 500.000. Tale cauzione può essere prestata mediante deposito presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, oppure mediante ipoteca o fidejussione bancaria. Essa può essere svincolata solo quando lo scopo sociale possa considerarsi raggiunto a giudizio insindacabile del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale provvede all'uopo mediante proprio decreto. La statuto delle società cooperative suddette deve in ogni caso contenere l'indicazione del Paese o dei Paesi esteri nei quali dovrebbero essere avviati i soci, nonchè della attività che esse intendono ivi esercitare.

Art. 2.

(Requisiti dei soci e degli amministratori).

I soci delle cooperative contemplate dalla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'attività che le cooperative stesse si propongono di svolgere nel Paese di emigrazione.

La percentuale del 4 per cento stabilita per gli elementi tecnici e amministrativi dall'art. 23 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, può essere aumentata, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, in relazione alle necessità organizzative e funzionali della cooperativa.

Gli amministratori e i dirigenti non debbono avere subìto condanne, nè avere procedimenti penali in corso, per reati di frode in emigrazione, truffa, insolvenza, bancarotta semplice e fraudolenta, circonvenzione, appropriazione indebita, ricettazione e altri reati contro la proprietà.

Le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 3.

(Collegio sindacale).

Del Collegio sindacale delle società cooperative contemplate nella presente legge, le quali siano costituite da un numero di soci superiore a cento, fanno parte di diritto un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed un rappresentante della organizzazione riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, cui la cooperativa aderisca, da essa designato. Non verificandosi l'adesione ad una di tali organizzazioni, il numero dei rappresentanti del Ministero è elevato a due.

Art. 4.

(Modalità per la costituzione).

Gli amministratori delle società di cui ai precedenti articoli debbono fare denuncia dell'avvenuta costituzione, entro quindici giorni dalla medesima, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite l'Ufficio del lavoro della provincia dove è stabilita la sede sociale. Eguale obbligo hanno i notai che hanno rogato l'atto costitutivo. Questo e lo statuto non possono essere depositati presso la cancelleria del competente tribunale, ai fini della omologazione, se non unitamente alla copia autentica dell'autorizzazione, che il Ministero suddetto concede ai sensi del successivo art. 6.

All'Ufficio del lavoro deve essere anche comunicato, a cura degli amministratori, l'elenco nominativo dei soci con la qualifica professionale di ciascuno, come pure ogni successiva variazione della compagine sociale.

Art. 5.

(Istruttoria dell'Ufficio del lavoro).

L'Ufficio del lavoro, ricevuta la denuncia, che deve essere corredata dalla documentazione comprovante l'osservanza dei precedenti articoli 1 e 2 la trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esprimendo il proprio parere sulla base delle informazioni assunte presso le competenti autorità e interpellate anche, ove necessario, le locali sedi delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 6.

(Autorizzazione del Ministero del lavoro).

Il Ministro provvede con proprio decreto, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a concedere l'autorizzazione per la legale costituzione dell'ente.

Tale autorizzazione deve essere comunicata all'Ufficio del lavoro, il quale provvederà a sua volta a comunicarla a coloro che hanno presentato la denuncia ai sensi dell'art. 4.

Nei trenta giorni successivi deve essere provveduto al deposito dell'atto costitutivo a termine dell'articolo 2519 del Codice civile.

Art. 7.

(*Iscrizione nello schedario generale della cooperazione*).

Le società di cui alla presente legge sono esonerate dalla iscrizione nel registro prefettizio di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.

Esse vengono iscritte d'ufficio, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nello schedario generale della cooperazione.

L'iscrizione nello schedario è titolo sufficiente per il godimento delle agevolazioni tributarie o di altra natura ai sensi dell'art. 16, comma secondo, del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.

Art. 8.

(*Nulla osta per il trasferimento all'estero degli amministratori*).

Il trasferimento all'estero degli amministratori è subordinato al preventivo nulla osta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da concedersi di concerto con quello degli affari esteri, sentito il Comitato di cui al precedente art. 6.

Le autorità preposte al rilascio dei passaporti per l'estero non possono rilasciarli agli amministratori delle cooperative di emigrazione, ove non consti dell'avvenuta concessione del nulla osta di cui sopra.

A tale scopo deve essere comunicato alle predette autorità, a cura del competente Ufficio del lavoro, l'elenco nominativo previsto nell'ultimo comma dell'art. 4, e le successive variazioni.

Ai fini della concessione del nulla osta gli amministratori debbono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un piano tecnico-finanziario per la realizzazione dello scopo sociale, corredato dalla necessaria documentazione dalla quale risultino il Paese e la località di emigrazione, la natura e le caratteristiche dell'attività cooperativa che l'ente si propone di svolgere ivi, i contratti già stipulati o da stipulare all'uopo, ed ogni altro utile elemento. Debbono in particolare essere precisate l'entità e la provenienza dei mezzi finanziari occorrenti, sia per il viaggio che per lo stabilimento all'estero dei soci.

In via eccezionale ed in considerazione di speciali circostanze può essere concesso il nulla osta per il temporaneo trasferimento all'estero dei soli amministratori o loro mandatari, per gli studi e le intese sul posto che risultassero indispensabili. A tale scopo deve essere presentato al Ministero un circostanziato preventivo delle spese di viaggio e di permanenza. La concessione del nulla osta di cui al presente comma può essere subordinata all'aumento della cauzione prestata.

Art. 9.

(*Assemblea straordinaria*).

Il piano tecnico-finanziario di cui al quarto comma del precedente articolo deve essere approvato dai soci in assemblea straordinaria col voto favorevole della maggioranza indicata nel secondo comma dell'art. 2369 del Codice civile. Copia autentica del relativo verbale deve essere presentata unitamente all'istanza per la concessione del nulla osta.

Art. 10.

(*Disposizioni transitorie*).

Le società cooperative costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, agli scopi indicati nell'art. 1 o che comunque perseguono quegli scopi, debbono, entro due mesi dalla data stessa, denunciare la propria sussistenza, l'attività svolta ed i propositi di futuro sviluppo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; le medesime società debbono, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere a modificare, occorrendo, il proprio statuto per uniformarlo alle disposizioni che precedono.

Le cooperative che non ottemperino al disposto del precedente comma saranno sciolte d'ufficio, con la nomina di un liquidatore ove occorra.

Lo stesso provvedimento può essere adottato nei confronti di quelle cooperative che risultassero in condizioni di irregolare funzionamento o per le quali risultasse impossibile o gravemente compromesso il raggiungimento dello scopo sociale.

Le Prefetture provvederanno, ove non l'abbiano già fatto, a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti relativi alle società cooperative di cui sopra iscritte nel registro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — DE PIETRO — TREMELLONI — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1245.

Concorso dello Stato nella spesa di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1954-55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1954-1955 ed a fissarne le relative modalità.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di 360.000 quintali.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 900 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 617.

Il Ministro per il tesoro provvederà ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — GAVA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1246.

Norme regolamentari per l'esecuzione della legge 9 agosto 1954, n. 639, istitutiva dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 639, che istituisce l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1954, n. 639, il comprensorio su cui l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino svolge la sua attività è costituito dal territorio dei seguenti Comuni nei limiti segnati dalla planimetria che — vistata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste — forma parte integrante del presente decreto:

Aielli
Avezzano
Balsorano
Bisegna
Canistro
Capistrello
Castellafiume
Cappadocia - parte
Celano e frazione del comune di Celano
Cerchio e frazione del comune di Cerchio
Civita d'Antino
Civitella Roveto
Collarmele
Collelongo
Gagliano Aterno - parte
Gioia dei Marsi - parte
Luco ne' Marsi
Lecce ne' Marsi - parte
Magliano de' Marsi
Massa d'Albe
Morino
Ortona de' Marsi
Ortucchio
Ovindoli
Pescina
Rocca di Cambio
Rocca di Mezzo
San Benedetto de' Marsi
Scurcola Marsicana
Sante Marie - parte
San Vincenzo Valle Roveto
Tagliacozzo
Trasacco
Villavallelonga

Art. 2.

L'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino compie quanto occorre per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, ed in particolare:

a) assume, a tutti gli effetti le funzioni di Consorzio di bonifica montana per l'attuazione delle finalità stabilite dalle disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e negli altri provvedimenti relativi a zone montane;

b) per l'attuazione di opere dirette alla valorizzazione, a fini industriali, del territorio del Fucino, ovvero di interesse turistico, può assumere partecipazioni in altri enti; quando provvede direttamente può essere ammesso allo speciale concorso finanziario previsto dall'art. 7 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

c) organizza servizi di assistenza tecnica e sociale;

d) svolge le funzioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, in favore dei lavoratori della terra che abbiano almeno cinque anni di residenza stabile nel comprensorio;

e) organizza corsi di istruzione e di qualificazione professionale, a pagamento o gratuiti, anche per i lavoratori che intendano trasferirsi fuori dal comprensorio, svolgendo a loro favore azione di assistenza.

I compiti già attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, restano assunti dall'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino per l'attuazione, nel territorio indicato dall'art. 1 al n. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, delle finalità ivi previste.

Art. 3.

L'Ente è amministrato da un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al presidente sono attribuiti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente.

Egli, salvo che ne venga autorizzato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, non può far parte di Consigli di amministrazione di società od enti che operino nel territorio dell'Abruzzo e del Molise.

Art. 4.

Il presidente è assistito da un Consiglio costituito da nove membri, dei quali quattro scelti tra esperti nei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, all'economia agraria, all'industria, al turismo ed all'economia della Marsica in generale, e cinque designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Art. 5.

Il Consiglio esprime parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.

Il parere del Consiglio è obbligatorio nei seguenti casi:

a) sui programmi annuali generali di attività dell'Ente e sui programmi di colonizzazione e di assegnazione dei terreni;

b) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio;

c) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

d) sulle direttive per la trasformazione fondiaria e sulle iniziative intese a favorire l'industrializzazione ed il turismo;

e) sui contratti od assunzioni di spesa per un importo superiore ai dieci milioni di lire, nonchè sull'acquisto o alienazione di beni immobili;

f) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento di terreni espropriati;

g) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi;

h) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai sensi dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1947, n. 1629;

i) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Ente;

l) sul regolamento organico del personale, col quale vanno stabiliti la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza di tutto il personale medesimo;

m) sulla domanda di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;

n) sulle accensioni o cancellazioni di ipoteche, sulle deliberazioni di stare e resistere in giudizio e sulle transazioni;

o) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi;

p) sui programmi per l'attuazione dei compiti di assistenza.

Art. 6.

Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutte le deliberazioni per le quali sia obbligatorio il parere del Consiglio.

Sono egualmente sottoposte all'approvazione ministeriale le deliberazioni relative all'assunzione di personale fino all'entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera l) del precedente art. 5, il quale è approvato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nei casi di urgenza il presidente può adottare le deliberazioni nelle materie previste dal presente articolo, dichiarandole immediatamente esecutive, ma ha l'obbligo di sottoporle entro 15 giorni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ratifica, corredate del parere del Consiglio.

Art. 7.

Il presidente dell'Ente ed i componenti il Consiglio, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di irregolare o deficiente funzionamento dell'Ente, può disporsi, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, la sostituzione del presidente dell'Ente o lo scioglimento del Consiglio nelle forme stabilite dai precedenti articoli 3 e 4.

La nomina del nuovo presidente e quella del nuovo Consiglio va disposta nel termine di sei mesi dalla data dei decreti con cui sono adottati i provvedimenti indicati nel comma precedente. Qualora alle nomine anzidette non si provveda immediatamente, è nominato, nella forma prevista dall'art. 3, un commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente.

Art. 8.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Ha facoltà di disporre l'annullamento delle deliberazioni adottate dall'Ente, viziate da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o regolamenti. Ha inoltre la facoltà di disporre la revoca di provvedimenti non rispondenti alle finalità od alle esigenze dell'Ente.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su designazione del presidente dell'Ente, sentito il parere del Consiglio. La disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di impiego è stabilita a norma dei precedenti art. 5, lettera l) e art. 6, secondo comma.

Il direttore generale dell'Ente interviene senza voto alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali; dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente e risponde del loro andamento al presidente.

Cura la esecuzione delle deliberazioni del presidente con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Controfirma i mandati di pagamento e le deliberazioni del presidente che comportino spese dell'Ente e che

comunque ne impegnino il patrimonio. Firma gli atti, diversi dai precedenti, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente.

Il direttore generale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione; previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, anche per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un funzionario dell'Ente designato dal presidente.

Art. 10.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I membri effettivi saranno designati: uno con funzioni di presidente dalla Corte dei conti, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro. Egualmente si provvede alla designazione dei membri supplenti.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e per le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° ottobre di ogni anno e termina con il 30 settembre dell'anno successivo.

Sono comunicati per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: entro il mese di agosto il bilancio preventivo, entro il mese di marzo quello consuntivo e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.

Art. 11.

Il versamento delle somme assegnate all'Ente, a norma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 639, viene effettuato su presentazione di certificati, da emettersi in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, dall'Ispettorato compartimentale agrario per l'Abruzzo e per il Molise.

Detti certificati dovranno essere vistati, per l'approvazione, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di autorizzare all'inizio di ciascun esercizio finanziario, anticipazioni all'Ente del 20 % delle somme assegnate per l'esercizio stesso.

In aggiunta al detto anticipo il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di concedere ulteriori anticipazioni, sino al massimo complessivo del 50 % dell'assegnazione stessa, quando l'Ente debba eseguire forniture o lavori particolarmente onerosi.

Art. 12.

Il personale appartenente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ed addetto unicamente ai servizi del Fucino, cessa dal servizio, dalla data medesima.

Al funzionamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino sarà provveduto temporaneamente e non oltre la emanazione del regolamento di cui alla lettera *l*) del precedente art. 5 mediante trattenimento, a carattere provvisorio, di personale di cui al precedente comma, che sia riconosciuto assolutamente necessario ed idoneo ai servizi. Tale personale conserverà il trattamento economico di cui risultava organicamente provvisto all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto; peraltro detto trattamento, qualora ne risulti più vantaggioso, deve essere contenuto, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, in limiti non eccedenti del 20 % il trattamento fruito dal personale statale di gruppo e grado o di categoria parificabile.

Art. 13.

Per assicurare la prima organizzazione dell'Ente ed in attesa che siano costituiti gli organi normali di amministrazione può essere nominato un commissario, con le modalità previste per il presidente fissandosi nel relativo provvedimento la durata della carica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — GAVA — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 1247.

Erezione in ente morale dell'Asilo Istituto « Umberto e Margherita », con sede in Cagliari.

N. 1247. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo Istituto « Umberto e Margherita », con sede in Cagliari, viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 9. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1954, n. 1248.

Erezione in ente morale della fondazione « Borsa di studio dott. Silvio Salviati », istituita presso l'Associazione provinciale degli agricoltori di Vicenza.

N. 1248. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Borsa di studio dott. Silvio Salviati », istituita presso l'Associazione provinciale degli agricoltori di Vicenza, con atto pubblico in data 4 gennaio 1951, e derivante dalla donazione di L. 700.000 nominali versate dalla famiglia Salviati, da parenti ed amici ed enti della Provincia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 18. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1954, n. 1249.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi - Opere riunite « I. Florio F. ed A. Salamone » di Palermo ad accettare una donazione.

N. 1249. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi - Opere riunite « I. Florio F. ed A. Salamone » di Palermo viene autorizzato ad accettare la donazione di un canone di acqua disposta in suo favore dal prof. D'Amico Salvatore fu Salvatore.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1954, n. 1250.

Autorizzazione all'Istituto regionale per ciechi « G. Garibaldi » di Reggio Emilia ad accettare un legato.

N. 1250. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto regionale per ciechi « G. Garibaldi » di Reggio Emilia viene autorizzato ad accettare un legato di lire cinquemila disposto in suo favore dalla defunta signorina Elvira Fontana fu Giuseppe.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 16. — CARLOMAGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Brescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 25 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1954, registro n. 24 Interno, foglio n. 371, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Brescia di un mutuo di L. 77.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(179)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1954, registro n. 24 Interno, foglio n. 370, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Foggia di un mutuo di L. 138.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(180)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cremona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1954, registro n. 24 Interno, foglio n. 373, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cremona di un mutuo di L. 126.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(181)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 gennaio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,84
1 dollaro canadese	»	646,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,55

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto *A*)	» 142,90	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riapertura del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad una borsa di studio in materia di idrocarburi, bandito con decreto Ministeriale 25 giugno 1954.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 dell'8 settembre 1954, con il quale è stato indetto un concorso ad una borsa di studio, da conferirsi ad un laureato che intenda compiere un corso di studi e informazione all'estero, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla riapertura del termine di presentazione delle domande per l'ammissione al concorso suddetto, al fine di aver un maggior numero di partecipanti;

Decreta:

E' riaperto il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso ad una borsa di studio, da conferirsi ad un laureato che intenda compiere un corso di studi e informazione all'estero intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi, indetto con decreto Ministeriale 25 giugno 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 dell'8 settembre 1954.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1955
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 378

(175)

Graduatoria del concorso a due posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, riservato ai laureati in ingegneria mineraria, ingegneria civile, ingegneria industriale - sottosezione meccanica o elettrotecnica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, sul riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1953, registro n. 4, foglio n. 43, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 dicembre 1953, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, riservato ai laureati in ingegneria mineraria, ingegneria civile, ingegneria industriale - sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica, ed il cui termine di presentazione delle domande è stato prorogato con decreto Ministeriale 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1954, registro n. 5, foglio n. 316, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1954;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1954, registro n. 6, foglio n. 377, successivamente modificato con decreto Ministeriale 9 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1954, registro n. 7, foglio n. 251, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

L'ing. Del Bono Gian Lupo, candidato al concorso per esami a due posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, riservato ai laureati in ingegneria mineraria, ingegneria civile, ingegneria industriale - sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica, è dichiarato vincitore del concorso stesso, conseguendo il punteggio di 15,66 su 20, di cui punti 0,50 per la prova facoltativa di lingua inglese.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1954
Registro n. 8, foglio n. 197

(177)

Graduatoria generale del concorso a due posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, riservato ai laureati in scienze geologiche od in scienze naturali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, sul riodinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1953, registro n. 4, foglio n. 42, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 dicembre 1953, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, riservato ai laureati in scienze geologiche ed in scienze naturali, ed il cui termine di presentazione delle domande è stato prorogato con decreto Ministeriale 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1954, registro n. 5, foglio n. 315 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1954;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1954, registro n. 6, foglio n. 376, successivamente modificato con decreto Ministeriale 8 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1954, registro n. 7, foglio n. 250, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a due posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, riservato ai laureati in scienze geologiche od in scienze naturali:

1. Brugner Walter . . . . . punti 17,91 su 20
2. Valdinucci Alvaro, ex combattente » 16,58 »
3. Ardigò Giorgio . . . . . » 14,58 »
4. Nicosia Maria Luisa . . . . » 14,16 »

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1) Brugner Walter;
2) Valdinucci Alvaro, ex combattente.

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente:

1) Ardigò Giorgio;
2) Nicosia Maria Luisa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1954
Registro n. 8, foglio n. 323

(176)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero in data 14 luglio 1954, con il quale si provvedeva ad assegnare le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1952;

Vista la rinuncia presentata dal concorrente Cimò Salvatore per la sede medica di Varazze 3ª;

Viste le sedi indicate preferenzialmente dal candidato dottor Pizzo Giovanni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pizzo Giovanni è dichiarato vincitore della sede medica di Varazze 3ª.

Savona, addì 4 gennaio 1955

Il prefetto: TIRRITO

(212)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.